



STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO

NOTA: lo Statuto della Camera di Commercio, adottato con delibera n.5/C.C. del 04/03/98 ed approvato con Decreto Dirigenziale MICA del 05/05/98, è stato modificato con delibere n.15/C.C. del 10/07/98, n.2/C.C. del 22/01/07, n.6/C.C. del 15/06/07 e n.3/C.C. del 16/05/11, revisionato nella versione attuale con delibere n.18/C.C. del 12/12/11, n.2/C.C. del 23/01/12 e n.3/C.C. del 06/03/17.

SOMMARIO

TITOLO I: MISSIONE E FUNZIONI	pag. 5
CAPO 1: PRINCIPI	pag. 5
Art. 1 Denominazione e ambito territoriale di attività	pag. 5
Art. 2 Autonomia	pag. 5
Art. 3 Sede	pag. 5
Art. 4 Sito istituzionale ed albo	pag. 5
Art. 5 Logotipo	pag. 5
CAPO 2: MISSIONE DI RIFERIMENTO	pag. 6
Art. 6 Missione	pag. 6
CAPO 3: FUNZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO	pag. 7
Art. 7 Compiti e funzioni	pag. 7
CAPO 4: IL SISTEMA DELLE RELAZIONI CAMERALI	pag. 7
Art. 8 Principi e forme di cooperazione	pag. 7
Art. 9 Relazioni con il sistema camerale	pag. 8
TITOLO II: ORGANI DI GOVERNO	pag. 9
CAPO 1: ELENCO DEGLI ORGANI	pag. 9
Art. 10 Organi	pag. 9
Art. 10 bis Pari opportunità	pag. 9
CAPO 2: IL CONSIGLIO	pag. 9
Art. 11 Funzioni del Consiglio	pag. 9
Art. 12 Composizione del Consiglio	pag. 10
Art. 13 Nomina dei componenti ed insediamento del Consiglio	pag. 11
Art. 14 Durata in carica	pag. 11
Art. 15 Funzionamento del Consiglio	pag. 11
Art. 16 Commissioni consiliari	pag. 12
Art. 17 Autonomia del consigliere	pag. 12
Art. 18 Entrata in carica del consigliere	pag. 12
Art. 19 Decadenza dalla carica di consigliere	pag. 12
Art. 19 bis Dimissioni del consigliere	pag. 12
Art. 19 ter Sostituzione del consigliere	pag. 13
Art. 20 Diritti dei consiglieri	pag. 13
Art. 21 Doveri dei consiglieri	pag. 13
Art. 22 Scioglimento del Consiglio	pag. 13
CAPO 3: LA GIUNTA	pag. 13
Art. 23 La Giunta	pag. 13
Art. 24 Composizione della Giunta	pag. 14
Art. 25 Elezione della Giunta	pag. 14
Art. 26 Funzioni della Giunta	pag. 14
Art. 27 Modalità di funzionamento della Giunta	pag. 15
Art. 28 Doveri dei membri di Giunta	pag. 16
Art. 29 Diritti dei membri di Giunta	pag. 16
Art. 30 Decadenza della Giunta	pag. 16
Art. 31 Decadenza dalla carica di membro di Giunta	pag. 17
Art. 32 Dimissioni del membro di Giunta	pag. 17
Art. 33 Sostituzione dei membri di Giunta	pag. 17
Art. 34 Nomina del Vicepresidente	pag. 17

CAPO 4: IL PRESIDENTE	pag. 18
Art. 35 Elezione del Presidente	pag. 18
Art. 36 Durata in carica e rieleggibilità del Presidente	pag. 18
Art. 37 Funzioni del Presidente	pag. 18
Art. 38 Sostituzione dei consiglieri camerali (abrogato)	pag. 19
Art. 39 Ausilio di esperti	pag. 19
Art. 40 Diritti del Presidente	pag. 19
Art. 41 Decadenza del Presidente	pag. 19
Art. 42 Mozione di sfiducia al Presidente	pag. 19
Art. 43 Vincolo di mandato	pag. 20
CAPO 5: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	pag. 20
Art. 44 Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 20
Art. 45 Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 20
Art. 46 Diritti del Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 20
Art. 47 Doveri del Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 21
TITOLO III: ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI	pag. 21
CAPO 1: ORGANIZZAZIONE E DIRIGENZA	pag. 21
Art. 48 Principi generali	pag. 21
Art. 49 Organizzazione degli uffici e del personale	pag. 21
Art. 50 Decentramento organizzativo	pag. 22
Art. 51 Distacco del personale	pag. 22
Art. 52 Funzione dirigenziale	pag. 22
Art. 53 Attribuzioni dei dirigenti	pag. 22
Art. 54 Attribuzione della funzione di direzione	pag. 23
Art. 55 Il Segretario Generale	pag. 23
CAPO 2: SOCIETÀ ESTERNE ED ENTI STRUMENTALI	pag. 24
Art. 56 Principi generali	pag. 24
Art. 57 Azienda speciale	pag. 25
Art. 58 Partecipazioni ad organismi e società	pag. 25
CAPO 3: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ	pag. 26
Art. 59 Principi della pianificazione	pag. 26
CAPO 4: CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ (unificato con il CAPO 3)	pag. 26
Art. 60 Qualità dei servizi e controllo di gestione	pag. 26
Art. 61 Organismo indipendente di valutazione della performance	pag. 27
Art. 61 bis Controllo strategico ed organismi partecipati	pag. 27
CAPO 5: INFORMAZIONE, TRASPARENZA ED ACCESSIBILITÀ	pag. 28
Art. 62 Diritto di informazione	pag. 28
Art. 63 Diritto di accesso ai documenti amministrativi	pag. 28
Art. 64 Rimando al regolamento	pag. 28
TITOLO IV: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	pag. 29
Art. 65 Diritto di partecipazione	pag. 29
TITOLO V: GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA	pag. 29
Art. 66 Principi e norme della gestione patrimoniale e finanziaria	pag. 29
Art. 67 Controllo economico della gestione	pag. 29
Art. 68 Responsabilità degli amministratori e dei dirigenti	pag. 29
Art. 69 Determinazione del diritto annuale	pag. 29

Art. 70 Fondo di perequazione	pag. 30
TITOLO VI: NORME FINALI E TRANSITORIE	pag. 30
Art. 71 Pubblicazione dello Statuto	pag. 30
Art. 72 Revisione dello Statuto	pag. 30
Art. 73 Adozione e revisione dei regolamenti	pag. 30
Art. 74 Disciplina transitoria	pag. 30
Art. 75 Revisione dei regolamenti (unificato con l'art.73)	pag. 31
ALLEGATO Logotipo	pag. 32

TITOLO I:

MISSIONE E FUNZIONI

CAPO 1: PRINCIPI

Art. 1 - Denominazione ed ambito territoriale di attività

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino, di seguito indicata semplicemente come Camera di Commercio, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese nella circoscrizione territoriale coincidente, di regola, con la provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 2 – Autonomia

1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria che si esplica nell’ambito delle leggi vigenti.

Art. 3 – Sede

1. La sede principale della Camera di Commercio è posta in Pesaro.

Art. 4 - Sito istituzionale ed albo

1. La Camera di Commercio si avvale di un sito internet istituzionale quale strumento privilegiato di informazione, trasparenza e interazione con tutti i soggetti destinatari dei suoi servizi.
2. La Camera di Commercio ha un Albo per la pubblicazione delle delibere di Consiglio e Giunta e per le determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei dirigenti e per tutti gli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
3. L’Albo è gestito attraverso il sito web.
4. Sito ed Albo sono disciplinati da apposito regolamento.
5. Il Segretario Generale o un funzionario da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 5 - Logotipo

1. Il logotipo della Camera di Commercio è costituito da un sacco mercantile stilizzato integrato dal segno identificativo del sistema camerale, all’interno del quale viene inserita la denominazione “Camera di Commercio di Pesaro e Urbino”, come da allegato.
2. Il marchio può essere riprodotto su bandiera e fascia con le caratteristiche di misura e colore avorio di cui all’allegato, nonché su sfondo del colore istituzionale rosso.

3. La bandiera e la fascia assumono ufficialmente la denominazione di “bandiera della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino” e “fascia della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino”.
4. La bandiera è esposta in occasioni ufficiali e pubbliche presso la sede camerale a fianco della Bandiera della Repubblica (Tricolore) e della Bandiera dell’Unione Europea.
5. La fascia è indossata da Presidente, o suo delegato, in occasioni ufficiali e pubbliche.

CAPO 2: MISSIONE DI RIFERIMENTO

Art. 6 - Missione

1. La Camera di Commercio opera, singolarmente o in forma associata, al fine di:
 - esercitare le funzioni amministrative che ad essa competono per legge o per delega dello Stato e della Regione, promovendone la razionalizzazione e la semplificazione nell’interesse del sistema delle imprese;
 - promuovere e favorire la modernizzazione, l’internazionalizzazione e lo sviluppo economico del territorio e del sistema delle imprese in esso presenti;
 - coordinare, promuovere e sostenere le iniziative volte allo sviluppo economico;
 - tutelare e perseguire una economia aperta che assicuri pari opportunità senza monopoli, la dignità dell’impresa e del lavoro;
 - recepire e fare proprie le istanze, i bisogni e gli interessi del sistema delle imprese, dei consumatori, dei lavoratori e dei liberi professionisti, manifestati anche attraverso le libere associazioni, e sostenerli nei confronti di ogni altro ente o istituzione a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;
 - promuovere la cooperazione con tutte le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale, preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio;
 - favorire l’innovazione e lo sviluppo tecnologico e produttivo;
 - concorrere al rafforzamento della competitività del territorio;
 - favorire l’affermazione del mercato, della concorrenza, della trasparenza, della libertà d’impresa e di iniziativa economica;
 - tutelare i soggetti imprenditori o consumatori dalle forme di inquinamento od abuso delle condizioni di libero mercato;
 - promuovere e valorizzare la cultura d’impresa;
 - favorire e sostenere l’informazione, la ricerca e lo sviluppo imprenditoriale,

anche dal punto di vista culturale e formativo.

CAPO 3: FUNZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Art.7 - Compiti e funzioni

1. Nell'ambito della propria autonomia, la Camera di Commercio svolge, singolarmente o in forma associata, tutte le funzioni stabilite dalla legge. Svolge inoltre ogni altra funzione propria, o delegata dallo Stato e da altri enti ed istituzioni, o in cooperazione con ogni altro soggetto pubblico o privato, ritenuta necessaria al perseguimento della propria missione.
2. La Camera di Commercio svolge funzioni di tipo:
 - a) anagrafico certificative nelle materie attribuitele dalla legge, ivi inclusa la tenuta del Registro delle Imprese in conformità alle disposizioni del Codice Civile e della Legge 580/93 e s.m.i. e dei regolamenti attuativi, del REA (Repertorio Economico Amministrativo) e degli altri registri ed albi;
 - b) regolativo, per tutto quanto attiene ad esempio: alla promozione ed alla costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti; alla predisposizione ed alla promozione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; alla promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; alla costituzione della Camera come parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; alla promozione di azioni per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art.2601 del Codice Civile; alla vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati di origine; alla raccolta degli usi e delle consuetudini;
 - c) di erogazione di servizi, per tutto quanto attiene al soddisfacimento delle necessità e delle esigenze delle imprese e della comunità economica, nel rispetto del principio di sussidiarietà nei confronti delle associazioni di categoria;
 - d) di informazione e promozione economica e di supporto degli interessi generali del sistema delle imprese, per tutto quanto attiene ad esempio: alla realizzazione di osservatori dell'economia locale e alla diffusione di informazioni economiche; alle azioni di proposta, promozione e sostegno degli interessi delle imprese e della comunità economica; alla realizzazione, alla gestione e razionalizzazione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale; alla formulazione di pareri e proposte alle amministrazioni dello stato, alle Regioni e agli enti locali sulle questioni ritenute importanti per l'economia del territorio.

CAPO 4: IL SISTEMA DELLE RELAZIONI CAMERALI

Art. 8 - Principi e forme di cooperazione

1. Al fine di perseguire la propria missione e di espletare le proprie funzioni, la

Camera di Commercio collabora con l'Unione Europea, con lo Stato, con la Regione, con la Provincia, con i Comuni, con le associazioni delle categorie economiche e con tutti gli altri enti ed istituzioni nazionali ed internazionali che hanno poteri di intervento in materie di interesse per la comunità economica locale.

2. Inoltre, al medesimo fine, la Camera di Commercio può sviluppare rapporti e relazioni con ogni altro ente o soggetto pubblico o privato che possa permettere di concorrere alla promozione degli interessi generali dell'economia del territorio.
3. La Camera di Commercio può pertanto dotarsi di strumenti come contratti, convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma, patti territoriali, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse con altri soggetti, società miste, partecipazioni societarie e comunque di tutte le altre forme organizzative idonee a perseguire i suoi fini istituzionali, nelle modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dal relativo regolamento.

Art. 9 - Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio fa parte del sistema camerale italiano di cui all'art.1, comma 2 della Legge 580/93 e s.m.i. e riconosce il valore dell'associazionismo e della cooperazione tra Camere di Commercio nelle sue forme associative di livello regionale, nazionale e internazionale ed in ogni altra modalità organizzativa di aggregazione o di partecipazione congiunta ad attività.
2. La Camera di Commercio riconosce il sistema camerale come luogo in cui l'azione congiunta dei suoi nodi fornisce valore aggiunto ad ogni componente dello stesso.
3. La Camera di Commercio, all'interno del sistema camerale, privilegia la realizzazione di economie di scala e di varietà, la produzione di sinergie, la gestione finalizzata di relazioni di scambio, la produzione e la circolazione di informazioni, competenze e conoscenze.
4. La Camera di Commercio aderisce al livello nazionale del sistema camerale e ne sostiene l'attività tramite una quota di finanziamento, ai sensi dell'art.7 della Legge 580/93 e s.m.i. e dello Statuto dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.
5. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Regionale delle Camere di Commercio delle Marche ai sensi dell'art.6 della Legge 580/93 e s.m.i. e ne sostiene l'attività, anche attraverso la realizzazione di servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività di competenza camerale.
6. La Camera di Commercio può proporre l'accorpamento delle circoscrizioni territoriali con altra Camera di Commercio ai sensi e nelle modalità previste dall'art.1, comma 5 della Legge 580/93 e s.m.i..

TITOLO II: ORGANI DI GOVERNO

CAPO 1: ELENCO DEGLI ORGANI

Art. 10 - Organi

1. Sono organi della Camera di Commercio:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 bis - Pari opportunità

1. La Camera di Commercio assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nei propri organi collegiali, nonché in quelli degli enti ed aziende da essa dipendenti.

CAPO 2: IL CONSIGLIO

Art. 11 - Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio. Esso è espressivo delle volontà, delle istanze e dei bisogni del sistema delle imprese, dei consumatori, dei lavoratori e dei liberi professionisti organizzati attraverso libere associazioni rappresentative, attive all'interno dell'ambito territoriale di riferimento sul piano dello sviluppo economico e comunque di ogni altro valore ed obiettivo definito dalla missione della Camera di Commercio, così come specificato all'art.6 del presente Statuto.
2. La sua azione si esplica attraverso l'indirizzo e il controllo dell'attività camerale nonché attraverso la deliberazione degli atti fondamentali della Camera di Commercio.
3. In particolare il Consiglio ha le seguenti funzioni:
 - a) predisporre e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) promuove ed approva le mozioni di sfiducia alla Giunta e al Presidente;
 - d) determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale, di norma per il periodo corrispondente alla durata del mandato;
 - e) approva, su proposta della Giunta, la relazione e gli atti previsionali e programmatici, incluso il piano triennale per la trasparenza e l'integrità, il preventivo economico, il relativo aggiornamento e il bilancio di esercizio,

con i rispettivi allegati;

- f) approva, su proposta della Giunta, la relazione sulla performance, validata dall'organismo indipendente di valutazione;
 - g) adotta, su proposta della Giunta, i regolamenti nelle materie di competenza di cui all'art.2 della Legge 580/93 e s.m.i. e al presente Statuto;
 - h) determina, in conformità ai criteri di legge, le indennità di funzione o le altre forme di compenso, comunque denominato, spettanti ai componenti degli organi ed organismi della Camera di Commercio e delle Aziende Speciali;
 - i) determina, motivandolo adeguatamente, l'eventuale incremento del diritto annuale e propone, d'intesa con altre Camere di Commercio, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali;
 - j) formula pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, alla Regione e alla Provincia sulle questioni che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza;
 - k) adempie ad ogni altra funzione prevista dalla legge.
4. Il Consiglio ratifica, nella prima seduta utile, gli atti di competenza del Consiglio stesso che possono essere adottati straordinariamente e per motivi di urgenza dalla Giunta.

Art. 12 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio della Camera di Commercio si compone di:

- n° 16 consiglieri in rappresentanza dei seguenti settori economici:

Settori di Attività Economica	Numero Consiglieri
Agricoltura	1
Industria	3
Artigianato	3
Commercio	3
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e spedizioni	1
Servizi alle imprese, Credito e assicurazioni	3
Totale	16

- n° 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- n° 1 consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori;

- n° 1 consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti;
dando atto che, all'interno del numero dei rappresentanti attribuiti ai settori Industria, Commercio e Agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
- 2. Nel Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
- 3. La ripartizione dei posti di consigliere in rappresentanza dei settori economici di cui al comma 1, è effettuata ai sensi del D.M. 155/11 in attuazione dell'art.10 della Legge 580/93 e s.m.i..

Art. 13 - Nomina dei componenti ed insediamento del Consiglio

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, i componenti del Consiglio ai sensi del D.M. 156/11, su designazione dei soggetti di cui all'art.12 Legge 580/93 e s.m.i. e per il rappresentante dei liberi professionisti su designazione dei Presidenti dei Collegi e degli Ordini territoriali competenti di intesa fra loro, assicurando che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali sono attribuiti complessivamente per ciascun settore per cui concorrono più di due rappresentanti, ne designino almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri.
2. Con il medesimo decreto, il Presidente della Giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuarsi ai sensi dell'art.16 della Legge 580/93 e s.m.i..
3. La seduta di insediamento e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente della Camera di Commercio sono presiedute dal componente più anziano d'età.

Art. 14 - Durata in carica

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio svolge le proprie funzioni purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla performance, entro il mese di luglio per l'approvazione dell'aggiornamento del preventivo economico, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, fatti

salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di Statuto, una maggioranza qualificata. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

5. Il funzionamento del Consiglio, per ogni aspetto non già stabilito dalla legge, può essere disciplinato da apposito regolamento; in assenza, si applicano principi generali per i collegi amministrativi, secondo modalità volte a semplificare gli adempimenti e le procedure.
6. In relazione alle proprie necessità di funzionamento ed ai sensi della Legge 580/93 e s.m.i. il Consiglio può individuare ed istituire al proprio interno commissioni e comitati secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 16 - Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari, composte da membri del Consiglio ed eventualmente coordinate da un membro di Giunta, possono essere istituite dal Consiglio per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
2. Tali commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del mandato loro affidato.
3. A far parte di tali commissioni possono essere chiamati esperti indicati dalle associazioni di categoria.

Art. 17 - Autonomia del consigliere

1. Il consigliere esercita le sue funzioni in autonomia e nell'interesse dell'intera economia provinciale senza vincoli di mandato imperativo.

Art. 18 - Entrata in carica del consigliere

1. Il consigliere è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed entra in carica al momento dell'insediamento del Consiglio o, in caso di sostituzione, al momento della sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta Regionale del relativo decreto.
2. I requisiti per la nomina a consigliere e le cause ostative sono stabilite dall'art.13 della Legge 580/93 e s.m.i..

Art. 19 - Decadenza dalla carica di consigliere

1. Il consigliere decade dalla carica per la perdita dei requisiti per la nomina o per la sopravvenienza di una causa ostativa ai sensi dell'art.13 della Legge 580/93 e s.m.i.. In tali casi, il consigliere è tenuto a darne comunicazione al Presidente della Camera di Commercio, che provvede ai sensi dell'art.19 ter.
2. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Presidente della Giunta Regionale.

Art. 19 bis - Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono comunicate al Presidente della

Camera di Commercio, che provvede ai sensi dell'art.19 ter, ed hanno carattere irrevocabile.

Art. 19 ter - Sostituzione del consigliere

1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, il Presidente della Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale che provvede, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla nomina del successore.
2. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del quinquennio di durata del Consiglio.

Art. 20 - Diritti dei consiglieri

1. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti, nonché dagli enti, dalle aziende e dalle società partecipate o collegate, copie di atti, documenti e informazioni, qualora siano utili e pertinenti all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Il consigliere ha diritto esclusivamente al gettone di presenza stabilito dal Consiglio secondo i criteri e le modalità previste dalla legge.

Art. 21 - Doveri dei consiglieri

1. A norma della Legge 441/82 i consiglieri sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.
2. La carica di consigliere è incompatibile con l'assunzione di cariche in organi, di incarichi gestionali e contratti di consulenza presso ogni ente, azienda, consorzio o società dipendente, controllata o partecipata dalla Camera di Commercio.
3. Tale incompatibilità non sopravviene qualora il consigliere agisca su mandato ed in rappresentanza della Camera di Commercio.

Art. 22 - Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio è sciolto con decreto ministeriale o del Presidente della Regione Marche nei casi e secondo le procedure previste dall'art.5 della Legge 580/93 e s.m.i..

CAPO 3: LA GIUNTA

Art. 23 - La Giunta

1. La Giunta è l'organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio e ne governa l'attività nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dal

presente Statuto.

Art. 24 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente e da 5 membri eletti dal Consiglio al suo interno.
2. Dei componenti di Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura e almeno uno deve essere di genere diverso da quello degli altri.

Art. 25 - Elezione della Giunta

1. L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto secondo le modalità previste dall'art.12 del D.M. 156/11.
2. Si può procedere all'elezione a scrutinio palese qualora tutti i membri del Consiglio siano presenti alla seduta ed esprimano unanimemente tale volontà.
3. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere ha a disposizione 3 voti di preferenza.
4. Ferma restando la rappresentanza dei settori previsti dalla legge, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, salvo proclamare eletto almeno un candidato di genere diverso che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze rispetto ai consiglieri dello stesso genere.

Art. 26 - Funzioni della Giunta

1. La Giunta svolge le seguenti funzioni:
 - a) propone al Consiglio la relazione previsionale e programmatica, riferendo sullo stato di attuazione del programma pluriennale e il piano triennale per la trasparenza e l'integrità;
 - b) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio, con i rispettivi allegati;
 - c) approva e modifica, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale;
 - d) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività;
 - e) adotta ed aggiorna in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e di bilancio, sentito il Segretario Generale, su indicazione dell'organismo indipendente di valutazione, il piano triennale della performance;
 - f) predispone, sentito il Segretario Generale, per l'approvazione del Consiglio, la relazione sulla performance;
 - g) valuta, su indicazione dell'organismo indipendente di valutazione, la performance organizzativa dell'Ente per l'aggiornamento degli atti di programmazione e la performance individuale della dirigenza per la

liquidazione della relativa retribuzione di risultato;

- h) adotta, su proposta del Segretario Generale, gli atti amministrativi riferiti al contesto organizzativo, alla programmazione delle risorse e, sentito l'organismo indipendente di valutazione, alla misurazione e alla valutazione della performance;
 - i) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il piano triennale dei LL.PP. e il relativo aggiornamento annuale;
 - j) esercita il controllo strategico sulla struttura amministrativa, sulle aziende speciali e sulle principali società partecipate e controllate;
 - k) delibera sulla partecipazione e sulla costituzione di consorzi, società, associazioni, fondazioni, aziende e servizi speciali e sulle dimissioni societarie; sull'assunzione di mutui; sull'acquisto e la vendita di immobili;
 - l) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza e laddove gli interessi del sistema delle imprese lo richiedano, favorendo comunque in via prioritaria i collegamenti telematici;
 - m) nomina tra i suoi membri il Vicepresidente;
 - n) nomina o designa i rappresentanti nei vari organismi interni ed esterni, scegliendoli in via prioritaria tra i consiglieri;
 - o) designa il Segretario Generale e, su sua proposta, nomina il Conservatore del Registro delle Imprese e affida gli incarichi dirigenziali, ivi comprese le funzioni vicarie del Segretario Generale;
 - p) delibera, nelle materie di competenza, sulla attribuzione di incarichi di natura fiduciaria a soggetti esterni alla Camera di Commercio; sull'avvio di procedure giudiziarie e sulla resistenza in giudizio, conferendo eventuali incarichi legali, ed approva le transazioni sulle cause pendenti;
 - q) adotta regolamenti nelle materie di competenza.
2. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività della Camera di Commercio previste dalla Legge 580/93 e s.m.i. e dal presente Statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge e dallo Statuto al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale o alla dirigenza.
 3. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva e comunque entro e non oltre quarantacinque giorni, gli atti di competenza della Giunta stessa che possono essere adottati straordinariamente e per motivi di urgenza dal Presidente.
 4. La Giunta delibera, infine, in casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 27 - Modalità di funzionamento della Giunta

1. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del

Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.

2. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente della Camera di Commercio che ne determina l'ordine del giorno.
3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
6. Le modalità di funzionamento della Giunta per quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto sono disciplinate dal regolamento.

Art. 28 - Doveri dei membri di Giunta

1. La carica di membro di Giunta è incompatibile con l'assunzione di cariche in organi e di incarichi gestionali, contratti di consulenza presso ogni ente, azienda, consorzio o società dipendente, controllata o partecipata dalla Camera di Commercio.
2. Tale incompatibilità non sopravviene qualora il membro di Giunta agisca su mandato ed in rappresentanza della Camera di Commercio.

Art. 29 - Diritti dei membri di Giunta

1. I membri della Giunta hanno diritto ad ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti, nonché dagli enti, dalle aziende e dalle società dipendenti o collegate, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.
2. Il membro di Giunta ha diritto all'indennità di carica stabilita dal Consiglio secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge.

Art. 30 - Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade:
 - a) per scioglimento del Consiglio;
 - b) per approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Nel caso di scioglimento del Consiglio si fa riferimento alle procedure previste all'art.22 del presente Statuto.
3. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia alla Giunta qualora rilevi che l'organo abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati del Consiglio o nel caso specificato al comma 7 del presente articolo.
4. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ed essere presentata in una seduta appositamente convocata.

5. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
6. Se la mozione è approvata, la Giunta decade ed il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno di quella stessa seduta l'elezione della nuova Giunta. Da questo momento vige la procedura di cui all'art.12 del D.M. 156/11, relativo a composizione ed elezione dei membri di Giunta e all'art.25 del presente Statuto.
7. Qualora entro i termini di legge non siano stati predisposti per l'approvazione del Consiglio il preventivo economico o il bilancio d'esercizio si applicano le disposizioni previste all'art.5, comma 2 della Legge 580/93 e s.m.i., fatta salva la facoltà del Consiglio, in caso di riscontrata intenzionale inadempienza, di procedere alla votazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 31 - Decadenza dalla carica di membro di Giunta

1. Il membro di Giunta decade dalla carica:
 - a) nel caso della perdita dei requisiti di consigliere di cui all'art.19 del presente Statuto;
 - b) nel caso dell'insorgenza delle incompatibilità di cui all'art.28 del presente Statuto;
 - c) nel caso di un numero di assenze, reiterate e senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 32 - Dimissioni del membro di Giunta

1. Le dimissioni dalla carica di membro di Giunta sono rimesse nelle mani del Presidente della Camera di Commercio, hanno carattere irrevocabile e sono immediatamente esecutive.

Art. 33 - Sostituzione dei membri di Giunta

1. Il membro di Giunta deceduto, decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto secondo le modalità previste dall'art.12 del D.M. 156/11.
2. All'atto del voto ciascun consigliere ha a disposizione un solo voto di preferenza.
3. Qualora il membro di Giunta decaduto o dimissionario sia l'unico rappresentante in Consiglio del settore dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, la decadenza o le dimissioni da membro di Giunta comportano automaticamente la decadenza dalla carica di consigliere: in questo caso si applica la procedura di cui all'art.18 del presente Statuto.

Art. 34 - Nomina del Vicepresidente

1. La Giunta nomina tra i suoi membri il Vicepresidente con voto a maggioranza dei componenti. Il Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni.

CAPO 4: IL PRESIDENTE

Art. 35 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, entro 30 giorni dalla nomina, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi 15 giorni, a una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.
2. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti in carica, il Consiglio decade. Il Presidente della Regione Marche, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro e non oltre 120 giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del Consiglio, pena la decadenza dell'incarico.

Art. 36 - Durata in carica e rieleggibilità del Presidente

1. Il Presidente dura in carica 5 anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto due sole volte.

Art. 37 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto ed in particolare:
 - a) esercita la rappresentanza istituzionale della Camera di Commercio nei confronti di ogni altro soggetto pubblico o privato, promuovendo e tutelando l'immagine e l'attività del sistema delle imprese e dell'economia del territorio nel rispetto della missione camerale così come definita nello Statuto;
 - b) è il rappresentante legale della Camera di Commercio, ferme restando le competenze dirigenziali, ed in quanto tale rappresenta in giudizio l'Ente e conferisce procura ai difensori;
 - c) convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede il Consiglio e la Giunta, disponendone l'ordine del giorno nelle modalità previste dallo Statuto;
 - d) indirizza e promuove l'attività camerale - ferme restando le prerogative del Segretario Generale - nell'ambito dei deliberati del Consiglio e della Giunta;
 - e) verifica l'andamento dell'attività della Camera di Commercio, controlla il rispetto dei deliberati del Consiglio e della Giunta e relaziona ai suddetti organi nelle modalità previste dal regolamento;

- f) in caso di urgenza il Presidente può adottare, salvo ratifica, gli atti di competenza della Giunta, fermo restando che non rientrano nei poteri d'urgenza del Presidente la predisposizione degli atti relativi al preventivo economico, al suo aggiornamento, al bilancio di esercizio, alla dotazione organica del personale, alla costituzione o partecipazione in aziende speciali o in organismi comunque denominati.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
3. Il Presidente può delegare attività e funzioni proprie del suo ruolo, in maniera temporanea o permanente, nelle modalità previste dal regolamento e fatti salvi i casi previsti espressamente dalla legge.

Art. 38 - Sostituzione dei consiglieri camerali (abrogato)

Art. 39 - Ausilio di esperti

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente può avvalersi, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia, di esperti in materie per le quali non esistano all'interno della Camera professionalità o competenze specifiche.

Art. 40 - Diritti del Presidente

1. Il Presidente ha diritto all'indennità di carica stabilita dal Consiglio secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge.

Art. 41 - Decadenza del Presidente

1. Il Presidente decade:
 - a) per scioglimento del Consiglio;
 - b) per gravi e persistenti violazioni di legge;
 - c) per approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dall'art.42 del presente Statuto.

Art. 42 - Mozione di sfiducia al Presidente

1. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia al Presidente qualora rilevi che il Presidente abbia commesso violazioni di legge, abbia contravenuto alle norme statutarie o ai deliberati del Consiglio o abbia compiuto atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di Commercio.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ed essere presentata in una seduta appositamente convocata.
3. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
4. Se la mozione è approvata il Presidente decade ed il Vicepresidente assume la presidenza del Consiglio ponendo immediatamente all'ordine del giorno della medesima seduta il primo scrutinio per l'elezione del Presidente della

Camera di Commercio e procedendo allo scrutinio stesso secondo le norme previste dalla Legge 580/93 e s.m.i.. Da questo momento valgono le norme della Legge 580/93 e s.m.i. e dell'art.35 del presente Statuto per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio.

Art. 43 - Vincolo di mandato

1. Il Presidente svolge le proprie funzioni senza alcun vincolo di mandato salvo quello previsto dalla legge.

CAPO 5: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 44 - Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti ed è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dall'art.17 della Legge 580/93 e s.m.i..
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni dalla data della delibera di nomina dell'intero Collegio.
3. La Camera di Commercio promuove e verifica il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne presso gli Enti che designano i componenti il Collegio.
4. Nelle more della designazione di un membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti da parte degli Enti tenuti alla designazione, subentra fino alla nuova nomina il Revisore supplente designato dal medesimo Ente o, in sua assenza, il Revisore supplente più anziano di età.

Art. 45 - Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti in conformità allo Statuto, alle disposizioni di legge ed alle relative norme di attuazione, in particolare al D.P.R. 254/05, collabora con gli organi nella loro funzione di indirizzo e controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige altresì una relazione sul preventivo economico e sul relativo aggiornamento.
2. Nelle suddette relazioni il Collegio dei Revisori dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 46 - Diritti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori hanno diritto di accesso ai documenti e agli atti della Camera di Commercio.
2. Ogni membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto ad una indennità stabilita secondo la procedura di cui all'art.1 del D.P.R. 363/2001.
3. Il membro supplente che subentra temporaneamente al membro effettivo diviene titolare della quota di indennità relativa al periodo di supplenza.

Art. 47 - Doveri del Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio, esercitando la loro responsabilità e gli eventuali obblighi di denuncia ai sensi dell'art.34 del D.P.R. 254/05.
2. Al Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto non disciplinato dal presente statuto e dalla legge, si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni in quanto compatibili.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO 1: ORGANIZZAZIONE E DIRIGENZA

Art. 48 - Principi generali

1. L'organizzazione della Camera di Commercio è ispirata ed è funzionale al perseguimento della propria missione istituzionale.
2. Nell'organizzazione la Camera di Commercio assicura:
 - la coerenza tra modelli organizzativi adottati ed attività svolte;
 - la flessibilità delle forme organizzative stesse;
 - la qualità dei processi interni e dei servizi erogati;
 - il perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza, anche attraverso lo svolgimento di funzioni amministrative e promozionali in forma associata con altre Camere di Commercio o per il tramite dell'Unione regionale;
 - la sussidiarietà e la complementarità rispetto alle istituzioni e ai soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione della missione camerale;
 - la definizione delle politiche perseguite dalla Camera di Commercio nei confronti degli interlocutori istituzionali, economici e sociali e la conseguente programmazione delle attività;
 - l'informazione come strumento organizzativo essenziale per garantire la partecipazione ed il coinvolgimento della comunità economica e sociale nelle scelte e nell'attività della Camera di Commercio;
 - la trasparenza delle scelte di programma e l'accessibilità agli atti e ai procedimenti amministrativi.

Art. 49 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. La dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base dei principi stabiliti dallo Statuto, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 50 - Decentramento organizzativo

1. Nel perseguimento della propria missione, la Giunta ha la facoltà, favorendo comunque in via prioritaria i collegamenti telematici, di aprire nuove sedi operative ed uffici, di decentrare attività e servizi esistenti o di istituirne di nuovi e di distaccarvi il personale necessario, ovunque sia ritenuto utile ed opportuno nell'interesse generale delle imprese e dell'economia locale e nel rispetto delle norme contrattuali per il personale dipendente.

Art. 51 - Distacco del personale

1. Nell'ambito dei principi e delle forme di cooperazione della Camera di Commercio con altri enti ed istituzioni, così come stabiliti nell'art.8 del presente Statuto, in relazione alle proprie funzioni la Camera di Commercio può adottare i modelli organizzativi ritenuti più idonei, ivi compreso il distacco del proprio personale presso tali enti ed istituzioni, fatte salve le disposizioni di legge.

Art. 52 - Funzione dirigenziale

1. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili:
 - del raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dagli organi di governo della Camera di Commercio e alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte;
 - della correttezza amministrativa degli atti da essi adottati;
 - dell'efficienza della gestione.
2. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

Art. 53 - Attribuzioni dei dirigenti

1. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto ad altri organi della Camera di Commercio, spetta ai dirigenti, limitatamente alle materie di propria competenza:
 - a) assumere gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e curare l'attuazione delle iniziative ed attività loro assegnate, dirigendo, coordinando e controllando l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
 - b) provvedere a tal fine alla gestione del personale e dei budget loro assegnati, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - c) provvedere all'attribuzione degli obiettivi operativi agli incaricati di posizione organizzativa e a tutti i dipendenti del settore;

- d) valutare la performance individuale del personale assegnato al proprio settore e proporre al Segretario Generale l'attribuzione dei relativi premi ed incentivi;
 - e) formulare proposte ed esprimere pareri al Segretario Generale anche in materia di organizzazione dei servizi e predisposizione dei programmi di attività;
 - f) assolvere, su disposizione o delega del Segretario Generale, ad incarichi specifici.
3. I dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano le unità organizzative cui sono preposti.

Art. 54 - Attribuzione della funzione di direzione

1. Le posizioni di dirigente o di responsabile di unità organizzativa ad alta specializzazione, possono essere ricoperte, su incarico, da personale dipendente dalla Camera di Commercio di idonea qualifica funzionale, nonché, tramite contratto a tempo determinato qualora sia richiesta una rilevante esperienza o professionalità acquisita in attività uguali od analoghe a quelle previste e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. L'attribuzione della responsabilità di direzione spetta alla Giunta su proposta del Segretario Generale.
3. La responsabilità di direzione è attribuita a tempo determinato salvo rinnovo espresso. I dirigenti possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, con un procedimento che garantisce il contraddittorio, e indipendentemente da eventuali specifiche azioni disciplinari, in caso di rilevanti inefficienze nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi assegnati.

Art. 55 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio, coordina l'attività dell'ente nel suo complesso, esercita i compiti che gli sono assegnati dalle norme ed assiste gli organi. In particolare:
 - ha la responsabilità della segreteria degli organi collegiali e svolge le relative funzioni di verbalizzazione, con facoltà di parola durante le rispettive sedute;
 - coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, coordinando a tal fine le attività dei dirigenti e sovrintendendo al personale;
 - formula proposte ed esprime pareri agli organi con riferimento al contesto organizzativo, alla programmazione delle risorse, ai programmi di attività annuali e pluriennali;
 - individua e predispone i budget direzionali, per l'approvazione della

Giunta, e li assegna ai dirigenti; ne propone, su indicazione dei dirigenti, l'aggiornamento;

- coadiuva gli organi e l'Organismo indipendente di valutazione nella predisposizione, gestione e rendicontazione del ciclo della performance;
 - assegna al personale dirigente gli obiettivi strategici definiti dagli organi di governo della Camera di Commercio ed eroga, in base al sistema di misurazione e di valutazione della performance adottato dall'Ente, gli incentivi che premiano il merito e la performance individuale;
 - dà attuazione al piano triennale per la trasparenza e l'integrità;
 - adotta gli atti di gestione del personale di carattere generale, ivi inclusi gli atti di assunzione, e gestisce i rapporti sindacali;
 - nell'esercizio delle sue funzioni adotta atti e provvedimenti amministrativi, anche a rilevanza esterna; richiede pareri e consulenze; promuove e resiste alle liti, approva transazioni sulle cause pendenti, conferisce incarichi legali; adotta regolamenti e affida specifici incarichi a dirigenti e funzionari.
2. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta e nominato dal Ministero secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento d'esecuzione.
 3. La Giunta, con propria delibera su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume funzioni vicarie del Segretario Generale.

CAPO 2: SOCIETÀ ESTERNE ED ENTI STRUMENTALI

Art. 56 - Principi generali

1. Per il perseguimento della sua missione e dei suoi fini istituzionali, la Camera di Commercio può utilizzare le forme organizzative più idonee e coerenti, istituendo aziende speciali, associazioni o fondazioni, società di capitali, anche per azioni, o acquisendone partecipazioni.
2. La scelta delle forme di gestione da adottare viene operata dalla Giunta sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione avendo riguardo alla natura dell'attività in questione e agli interessi per l'economia locale che si intendono perseguire.
3. La delibera relativa alla forma di gestione prescelta deve adeguatamente specificare in motivazione:
 - la produzione di beni e attività costituenti la gestione caratteristica ed il relativo collegamento con lo sviluppo economico locale;
 - gli elementi dimensionali dell'attività, anche in relazione alle altre funzioni camerali o ad eventuali modalità collaborative con altri enti ed istituzioni.
4. La delibera deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte, le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che rendono preferibile ed opportuna la scelta in questione.
5. In ogni caso la Giunta predilige sempre scelte volte a razionalizzare il

sistema delle partecipazioni pubbliche e a favorire lo svolgimento in forma associata di attività comuni.

6. Delle scelte effettuate dalla Giunta il Presidente riferisce in Consiglio.

Art. 57 - Azienda speciale

1. L'azienda speciale - organismo strumentale della Camera di Commercio con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotata di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria secondo le disposizioni di legge, oppure ente dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale - è retta da un proprio Statuto adottato dalla Giunta.
2. La delibera che istituisce una nuova azienda speciale deve contenere, oltre alle valutazioni di ordine economico finanziario richieste in base alla normativa vigente, la specificazione delle risorse finanziarie e strumentali e del personale dipendente occorrente.
3. L'azienda speciale è gestita secondo le modalità ed i criteri di legge, con particolare riferimento al D.P.R. 254/05.
4. Gli amministratori dell'azienda speciale sono nominati dalla Giunta tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza professionale per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
5. L'Azienda Speciale non fornita di personalità giuridica è, di norma, presieduta dal Presidente della Camera di Commercio, salvo non sia diversamente stabilito dallo Statuto aziendale.
6. I criteri di incompatibilità alla nomina di amministratore dell'azienda speciale sono disciplinati dallo Statuto aziendale.
7. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale è composto da un numero di membri definito dallo Statuto dell'azienda medesima, nel rispetto della normativa vigente in materia.
8. I candidati alla carica di Presidente o di consigliere di amministrazione all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dalla Camera di Commercio.
9. Il direttore dell'Azienda Speciale, cui compete la responsabilità gestionale, se non coincide con il Segretario Generale della Camera di Commercio, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda medesima, secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'azienda che ne disciplina altresì le ipotesi di revoca.
10. La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione dell'azienda speciale, come da successivo art.61 bis.

Art. 58 - Partecipazioni ad organismi e società

1. La Camera di Commercio può promuovere la costituzione o partecipare ad

organismi e società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale del sistema delle imprese.

2. Al fine di garantire l'autonomia gestionale delle società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi della Camera di Commercio, vengono sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, approvati dalla Giunta camerale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Camera di Commercio e società.
3. L'indicazione dei criteri per la ripartizione del potere di nomina degli amministratori negli organi di governo delle società, quali risultano dalle intese intercorse tra la Camera di Commercio ed ogni altro soggetto partecipante, deve essere riportata nella relativa deliberazione della Giunta di costituzione o partecipazione societaria.
4. La Giunta nomina i rappresentanti della Camera di Commercio negli organi di governo delle società secondo i principi stabiliti dal regolamento, che disciplina altresì i requisiti per l'assunzione della carica, i criteri di incompatibilità ad essa relativi e le modalità di esercizio del potere di revoca, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
5. I candidati alla carica di amministratore all'atto della accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma.

CAPO 3: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ

Art. 59 - Principi della pianificazione

1. Nell'esercizio delle sue attività la Camera di Commercio fa proprio il principio della programmazione e pianificazione pluriennale delle stesse, nel rispetto delle norme di legge, con particolare riferimento al D.P.R. 254/2005 e al D.Lgs. 150/2009, e nell'ambito dei poteri dei diversi organi camerale così come stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
2. A tal fine il Consiglio determina, nell'ambito del programma pluriennale, le politiche e gli indirizzi generali nei confronti dei differenti interlocutori istituzionali della Camera, all'occorrenza declinati per settori omogenei, e definisce, con la relazione previsionale e programmatica, gli obiettivi e le attività che si intendono perseguire e realizzare nell'esercizio, individuando le necessarie risorse.
3. La Giunta, su proposta dell'Organismo indipendente di cui al successivo art.61, cura la predisposizione delle metodologie e degli indicatori atti a verificare periodicamente la coerenza della gestione rispetto agli obiettivi fissati (c.d. ciclo della performance), valutandone efficacia ed efficienza.

CAPO 4: CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ (unificato con il CAPO 3)

Art. 60 - Qualità dei servizi e controllo di gestione

1. La Camera di Commercio persegue una politica di miglioramento e qualificazione costante dei servizi da essa erogati ed una gestione improntata ai principi di efficacia ed efficienza, attraverso la valorizzazione

del merito e delle professionalità e la concreta attuazione del principio della trasparenza amministrativa.

2. A tale scopo:

- assicura che gli obiettivi prefissati siano rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale e alle priorità strategiche dell'Ente;
- utilizza gli strumenti e le risorse necessari a garantire la definizione, il costante monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi, anche con tecniche comparative riferite a serie storiche elaborate su base nazionale e regionale, e strumenti di controllo di gestione.

Art. 61 - Organismo indipendente di valutazione della performance

1. La Giunta - singolarmente o in forma associata - istituisce, ai sensi del D.Lgs. 150/09, l'Organismo indipendente di valutazione della performance, e ne nomina o designa i componenti di competenza.

2. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

- monitora il funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e a tal fine redige una relazione annuale sullo stato di attuazione dello stesso;
- comunica tempestivamente alla Giunta e alla dirigenza le criticità riscontrate;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- valida la relazione sul ciclo della performance;
- propone alla Giunta la valutazione annuale della dirigenza e l'assegnazione della relativa retribuzione di risultato;
- attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, con particolare riferimento ai risultati del ciclo della performance;
- verifica i risultati e le buone pratiche in materia di promozione delle pari opportunità.

3. L'Organismo indipendente di valutazione della performance opera in posizione di autonomia e si relaziona direttamente con gli organi, anche attraverso il Segretario Generale che può prendere parte alle sue riunioni.

Art. 61 bis - Controllo strategico ed organismi partecipati

1. Il controllo strategico di competenza della Giunta si estende alle aziende speciali della Camera di Commercio e ai principali organismi o società dalla stessa costituiti, partecipati o controllati.

2. Il controllo, in particolare, mira a verificare l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi camerali, anche attraverso i componenti di espressione camerale nominati negli organi di amministrazione di tali organismi.

3. Il ciclo della performance, annualmente approvato dalla Giunta, si estende alle aziende speciali.
4. I Presidenti delle aziende speciali, degli organismi e società partecipate o controllate riferiscono con relazioni periodiche, e comunque annualmente in occasione dei principali atti finanziari dell'esercizio, alla Giunta sull'andamento della gestione.

CAPO 5: INFORMAZIONE, TRASPARENZA ED ACCESSIBILITÀ

Art. 62 - Diritto di informazione

1. Al fine di promuovere la partecipazione della comunità economica e sociale alle scelte ed all'attività della Camera di Commercio e di garantire la trasparenza delle stesse, la Camera di Commercio valorizza e sostiene il diritto di informazione sul suo funzionamento istituzionale.
2. In particolare la Camera di Commercio rende pubblici, attraverso il proprio sito web e utilizzando di volta in volta i mezzi ritenuti più idonei:
 - a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e, in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b) i dati che riguardino le condizioni di andamento e di sviluppo dell'economia dei mercati e dei sistemi di imprese;
 - c) le modalità di accesso ai servizi erogati dalla Camera di Commercio per la migliore fruizione degli stessi;
 - d) ogni dato utile per consentire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, anche attraverso l'adozione di appositi programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente.

Art. 63 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. La Camera di Commercio garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., delle norme del presente Statuto e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.

Art. 64 - Rimando al regolamento

1. Il regolamento:
 - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi dell'art.24 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori che costituiscono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad esternali;

- c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione di un apposito Ufficio Relazioni con il pubblico ovvero sviluppando attività di coordinamento e collaborazione nei confronti di altri enti ed istituzioni.

TITOLO IV: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 65 - Diritto di partecipazione

1. La Camera di Commercio valorizza e promuove la partecipazione della comunità economica e sociale alla determinazione degli indirizzi di carattere generale della propria attività e a tal scopo utilizza gli istituti di partecipazione e consultazione più idonei, in via prioritaria tramite le associazioni di rappresentanza degli interessi economici.

TITOLO V: GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 66 - Principi e norme della gestione patrimoniale e finanziaria

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è improntata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 254/05 nonché dalle altre leggi dello Stato vigenti in materia.

Art. 67 - Controllo economico della gestione

1. La metodologia adottata per il controllo economico della gestione è definita dal D.P.R. 254/05.

Art. 68 - Responsabilità degli amministratori e dei dirigenti

1. Agli amministratori ed ai dirigenti della Camera di Commercio si applicano le norme di responsabilità previste dalla legge. In particolare ad amministratori e dirigenti corre l'obbligo di denuncia nei casi e nelle modalità previste dall'art.33 del D.P.R. 254/05.

Art. 69 - Determinazione del diritto annuale

1. La Camera di Commercio, per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, può aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino

ad un massimo del 20 per cento.

2. La deliberazione in merito viene adottata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 70 - Fondo di perequazione

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso Unioncamere, ai sensi dell'art.18, comma 9 della Legge 580/93 e s.m.i. e nelle modalità stabilite dalla legge.

TITOLO VI: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 71 - Pubblicazione dello Statuto

1. Lo Statuto, approvato nelle modalità previste, è pubblicato sul sito web della Camera di Commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Può inoltre essere reso pubblico nelle altre modalità ritenute opportune dal Consiglio, anche su indicazione di Unioncamere, per ottenere la migliore pubblicizzazione dello stesso presso la comunità economica e sociale e nei confronti di ogni altra istituzione.

Art. 72 - Revisione dello Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti ed in conformità ai principi dell'art.3 della Legge 580/93 e s.m.i..
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

Art. 73 - Adozione e revisione dei regolamenti

1. I regolamenti richiamati nello Statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati dall'organo competente, a maggioranza dei suoi componenti.
2. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive dei regolamenti sono deliberate dall'organo competente a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 74 - Disciplina transitoria

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo precedente, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o dello Statuto medesimo.
2. Ai sensi dell'art.3, comma 4 del D.Lgs. 23/10, che riforma la Legge 580/93, le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal medesimo D.Lgs. 23/10 per i componenti degli organi degli Enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore dei D.M. 155 e

156 del 04/08/11.

3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella Legge 29 dicembre 1993, n.580 e s.m.i. e nei relativi regolamenti di attuazione.

Art. 75 - Revisione dei regolamenti (unificato con l'art.73)

Allegato

Allegato Art. 5 - Logotipo

Il marchio della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino è costituito da un “sacco mercantile” stilizzato, integrato dal segno identificativo del sistema camerale - una “C” di “Camere di Commercio” e una “I” di “Italia” che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave in cui trovano spazio le diverse realtà camerale - all’interno del quale viene inserito il logotipo “Camera di Commercio Pesaro e Urbino”.



Il logotipo è composto nel carattere Trade Gothic Bold maiuscolo e minuscolo; i colori istituzionali sono il rosso e il grigio del “sistema camerale”, identificati, rispettivamente, con i pantoni 1807 C e Warm Gray 9 C.

Il logo camerale può essere utilizzato anche nelle versioni negativo (su fondo scuro o fotografico) e nero (nel caso in cui l’unico colore di stampa sia il nero).

Bandiera della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino

Sfondo colore avorio (pantone cod. 7506C o simili) oppure su sfondo del colore istituzionale rosso. Misura ordinaria.



Fascia della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino

Sfondo colore avorio (pantone cod. 7506C o simili) oppure sfondo del colore istituzionale rosso. Misura ordinaria.

